

La giustizia riparativa: una giustizia umanistica, una cultura dell'incontro

Una prospettiva concreta per l'attività dei Consulenti Familiari di Ispirazione Cristiana (II parte)

*Pasquale Lattari**

Abstract

La giustizia riparativa è una giustizia umanistica, una giustizia dell'incontro: offre alla vittima di reato ed al reo uno spazio un tempo ed un luogo per superare e riparare "insieme" le questioni derivanti dal reato e tentare di ripararne le conseguenze. E la società è parte attiva e ne trae beneficio. La giustizia riparativa si fonda su una lettura relazionale del reato che non è solo la violazione della legge ma rottura di una relazione personale e sociale che necessita di riparazione. La giustizia riparativa è una giustizia positiva all'insegna e nel rispetto della legge ed è complementare alla giustizia tradizionale trattando questioni che questa non valuta prioritariamente. La giustizia riparativa è anche una sfida ed una cultura valida per ogni conflitto.

Restorative justice is a humanistic justice based on the encounter between the victim of a crime and the offender. It provides them with a space, a time, and a place to overcome and repair "together" the issues derived from the crime in the effort of repairing its consequences. The wider community plays an active role in it and benefits from it. Restorative justice is based on a relational interpretation of the crime which is not only seen as a violation of the law but as the harm of personal and social relationships that need reparation. Restorative justice is positive justice in the name of and in compliance with the law. It is complementary to traditional justice by dealing with issues that the latter does not prioritize. Restorative justice is also a challenge and a cultural best practice for any conflict.

* Avvocato.

Parole chiave: giustizia riparativa, giustizia dell'incontro, giustizia umanistica

Keywords: restorative justice, justice based on the encounter, humanistic justice

L'attività di giustizia riparativa – in particolare la mediazione penale – è praticata da molti anni dal Consultorio familiare “Crescere Insieme” della Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno¹.

¹ Il Consultorio “Crescere Insieme” della Diocesi di Latina – gestito dall'Associazione per la famiglia ONLUS – aderente alla Confederazione dei Consulenti d'ispirazione cristiana: – dal 2006 è sede dell'ufficio “*In mediazione... di conciliazione e riparazione in ambito minorile della Provincia di Latina*” istituito con protocollo di intesa con il Ministero della Giustizia - Dipartimento giustizia Minorile CGM di Roma, Provincia di Latina e Comune di Latina del 2006. Da tale anno effettua la mediazione penale minorile - primo nel Lazio - per tutti i casi inviati dal Tribunale per i Minorenni, in collaborazione con l'USSM sede Latina, della provincia di Latina;

– dal 2017 è sede dell'“*Ufficio di mediazione penale e giustizia riparativa di Latina*” per adulti ex lege 67 del 2014 istituito con un protocollo d'intesa con il Tribunale di Latina e l'UEPE di Latina Ministero della Giustizia. Nel 2018, 2019 e 2020 si è resa affidataria del progetto “percorsi di mediazione penale” del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero Giustizia ed effettua la mediazione penale prevista nel procedimento di messa alla prova ex lege 67/2014 per gli invii ricevuti dall'UEPE di Latina;

– gestisce il “*Centro di giustizia riparativa e mediazione penale minorile della Regione Lazio*” che effettua la mediazione penale per tutti i casi del Tribunale per i Minorenni di Roma e riguardante quindi l'intero territorio regionale. L'esperienza pluriennale acquisita nella giustizia riparativa ha consentito all'Associazione per la famiglia Onlus di essere capofila – di un ATS (associazione temporanea di scopo) – di cui fanno parte anche in Medias Res, Ismes e istituto don Calabria – che si è resa assegnataria e gestirà il servizio. A chi scrive è stato assegnato il ruolo di Responsabile e coordinatore.

L'attività e la specificità nella giustizia riparativa si è orientata in altri ambiti di conflittualità: *In ambito familiare*: Nel servizio di mediazione familiare per la conflittualità coniugale e nei rapporti con i figli - in essere presso il Consultorio.

In ambito scolastico - con adesione al protocollo di costituzione del Nucleo Operativo sul Bullismo della Provincia di Latina – di cui fanno parte la Procura di Latina, la Questura di Latina, il Prefetto di Latina, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza sportello di Latina ed altri Soggetti ed Enti e del CTS di Latina con attività negli istituti scolastici dell'intera provincia per la formazione prevista dalla legge 71 sul cyberbullismo -. Percorsi e specifici progetti di gestione della conflittualità e con finalità riparative sono stati avviati con singoli istituti scolastici (per es. progetto scuola Monda-Volpi Cisterna di Latina [LT]).

In ambito sociale: istituzioni hanno contatto l'Associazione per progetti ed interventi riparativi per conflittualità sociale su diversi territori e quartieri cittadini. In particolare nella Città di Aprilia è stato avviato dal Consultorio di Latina Ufficio di giustizia riparativa e mediazione penale in collaborazione con il Ministero della Giustizia – dipartimento giustizia riparativa e di comunità, “un'esperienza di giustizia riparativa sociale e di comunità” con partecipazione Amministrazione comunale (vd delibera GM Comune Aprilia n. 95 del 2021), istituto scola-

Il Consultorio riceve ed accoglie le persone – rei e vittime coinvolti in reati, inviati dall'autorità giudiziaria o che si rivolgono direttamente – negli uffici di giustizia riparativa della sede per cercar di risolvere con loro le questioni derivanti dal reato e tentare di ripararne le conseguenze.

Ma che cosa è la giustizia riparativa, e in che rapporto è con la giustizia tradizionale e, soprattutto, è in linea con le finalità dei Consulteri di ispirazione cristiana?

La giustizia riparativa: le norme di emersione nel nostro ordinamento

La giustizia riparativa o restaurativa – regolamentata dalle fonti internazionali – è stata per lungo tempo, e per lo più, sconosciuta agli operatori del diritto e della giustizia e all'opinione pubblica. L'elaborazione sulla giustizia riparativa ha compiuto un passo decisivo con gli Stati Generali dell'Esecuzione penale ed ha trovato una elevata elaborazione accademica e teorica culminata con i lavori del Tavolo XIII².

La giustizia riparativa in Italia ha avuto avvio positivo con l'introduzione del procedimento di messa alla prova nel procedimento penale minorile: per la prima volta in Italia si è rotto il meccanismo che ad ogni reato debba necessariamente corrispondere una pena.

Il Giudice con il provvedimento di messa alla prova dispone la sospensione del processo e l'affidamento del minore ai Servizi sociali della Giustizia Minorile, approva un progetto significativo con adempimenti e prescrizioni. Nel progetto si cercano volontariamente condotte volte a «riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del

stico Rosselli, il consultorio familiare diocesano di Aprilia, il comitato di quartiere Toscanini di Aprilia, la Parrocchia S. Spirito di Aprilia.

È in itinere un progetto nel quale l'Ufficio di mediazione penale e giustizia riparativa di Latina sottoscriverà protocollo con il Garante dell'Infanzia ed adolescenza della Regione Lazio Sportello di Latina e la Questura di Latina e Prefettura di Latina per avviare uno sportello di orientamento ed accoglienza per le vittime di violenza proprio nei locali della Questura.

L'attività ha consentito attività di sensibilizzazione in materia con convegni, seminari e corsi di formazione per mediatori organizzati in favore in particolare degli operatori della giustizia, e degli appartenenti a vari ordini professionali (avvocati, psicologi, assistenti sociali).

² A 40 anni dalla riforma ordinamento penitenziario il Ministero della Giustizia ha nominato un Comitato di esperti per predisporre le linee di azione degli "Stati generali sull'esecuzione penale" Nominato con *d.m. 8 maggio 2015 e d.m. 9 giugno 2015 di costituzione e integrazione del Comitato degli esperti*. (SGEP documento finale in www.giustizia.it) presso il Ministero della Giustizia al fine di avviare una consultazione pubblica al fine di tracciare le linee programmatiche di azione di tipo legislativo ed organizzativo.

minorenne con la parte offesa dal reato»³. Tale attività volontaria si può svolgere anche durante la fase delle indagini e prima del processo⁴. Se il minore dà prova di recupero e rivisitazione delle proprie condotte il giudice provvede a riconoscere l'estinzione del reato.

Nel 2014 il procedimento di messa alla prova⁵ è stato trapiantato – con dei *distinguo, in primis* circa i reati per i quali è ammissibile – anche nel procedimento ordinario con la previsione delle condotte volte a promuovere la mediazione⁶.

E percorsi di giustizia riparativa sono possibili anche in fase di esecuzione della pena sia nel procedimento penale minorile che in quello ordinario degli adulti: «l'adoperarsi per quanto possibile a favore della vittima di reato» è presente nell'art. 47 ordinamento penitenziario 354 del 1975 per gli adulti, mentre: «Percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato» è propria del d.leg.vo 121 del 2018 che disciplina l'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni.

Il riferimento alla giustizia riparativa è presente anche l'art. 29 co.4 d.lg. vo n. 274 del 2000: il giudice di pace ha potere di tentare la conciliazione tra le parti «e ove occorra può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. In ogni caso le dichiarazioni rese dalle parti nel caso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo essere utilizzate ai fini della deliberazione». Ma tale strumento è poco usato dai Giudici di Pace: per lo più tentano la

³ Art. 27 disp attuazione cppm ed art. 28 co. 2 del d.p.r. 448/88.

⁴ La norma che consente in tale fase l'applicazione della giustizia riparativa è l'art. 9 sugli accertamenti della personalità dell'indagato) ed in applicazione dei seguenti istituti: a) l'irrilevanza del fatto – art. 27 d.P.R. n. 448 del 1988 – in caso di fatto illecito di tenue offensività e sia stato commesso in modo del tutto occasionale può aversi la sentenza non luogo a procedere se nell'ulteriore corso del procedimento può pregiudicare le esigenze educative del minorenne; b) il perdono giudiziale – art. 169 c.p. – il quale consiste nel potere del giudice – in presenza di determinate condizioni – di astenersi dal il rinvio a giudizio o dal pronunciare sentenza di condanna nei confronti di persona minorenne;

⁵ L'art. 464 bis, co. 4, lett. c) c.p.p. La messa alla prova è un istituto innovativo «da non consentire un riferimento nei termini tradizionali alle categorie costituzionali penali e processuali, perché il carattere innovativo della messa alla prova “segna un ribaltamento dei tradizionali sistemi di intervento sanzionatorio”» Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 31 marzo 2016, n. 36272.

⁶ L'art. 141-ter, comma terzo cpp è prevista nella messa alla prova ex lege 67 la «possibilità di svolgimento di attività di mediazione... anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private». Si sono sviluppati uffici al di fuori dell'organizzazione giudiziaria – anche se in collaborazione con i servizi sociali e/o degli UEPE – per garantire la terzietà e l'imparzialità dei mediatori rispetto alle strutture giudiziarie.

conciliazione poco prima di avviare il procedimento penale⁷. Sono questi gli spazi e le disposizioni positive che consentono i percorsi di giustizia riparativa ed *in primis* della mediazione penale. I percorsi di giustizia riparativa sono, pertanto, “all’insegna”⁸ della legge proprio perché da essa previsti. La giustizia riparativa, quindi, non è un sistema autonomo e a sé stante, ma presuppone il necessario ed imprescindibile sistema penale tradizionale (finalizzato ad irrogare al responsabile la sanzione proporzionale alla violazione e del danno provocato alla vittima)⁹.

La giustizia riparativa – anche se *a latere* – parte dal processo e al processo torna: opera in reciprocità e in complementarità con il processo penale. «Questa visione – elaborata da alcuni anni nel contesto del diritto penale in cui ormai è universalmente nota come *restorative justice* – manifesta potenzialità ben più estese di quelle riferibili al solo ambito della risposta giuridica i reati: dove pure, certo, incontra ben immaginabili resistenze, ma assunto un ruolo culturale e propositivo che solo pochi decenni orsono nessuno avrebbe supposto. Per la prima volta, infatti, ha trovato spazio l’idea che la suddetta risposta sanzionatoria, già nel momento della condanna o, ancor prima, in sede di definizione anticipata del processo, possa essere costituita non dalla quantificazione di una conseguenza negativa – di un danno – per l’agente di reato (di regola la durata della detenzione) che si assuma corrispondente alla gravità del fatto colpevole commesso, bensì dalla definizione di un percorso significativo – di un progetto – circa il rapporto dell’agente medesimo con la vittima e con l’intera società. Così che la risposta al reato non sia pensata contro il suo

⁷ E dire che proprio dai piccoli conflitti che sono di competenza dei giudici di pace spesso si avviano conflittualità più vaste e foriere di elevati pregiudizi per le parti (per tutti: la strage di Erba ebbe origine da una controversia condominiale!).

⁸ «La giustizia riparativa trova la sua legittimazione “all’insegna della legge” e non “al posto della legge”. Questo non vuol dire intenderla come una pratica suppletiva e quindi subordinata al sistema penale, ma significa riconoscere come essa, rilanciando positivamente il valore del precetto della norma violata, riesca a offrire soluzioni più adeguate ai bisogni di giustizia di tutti i protagonisti coinvolti nella vicenda penale (vittime, autori di reato, comunità), non accontentandosi di logiche legate alla mera afflittività penale. Documento finale Stati generali esecuzione penale in <https://www.giustizia.it>; A. Ceretti, *giustizia riparativa e mediazione penale. Esperienze pratiche a confronto*, in F. Scaparro (ed.), *Il coraggio di mediare*, Guerini e Associati, 2001, p. 307 e ss.

⁹ Il sistema penale è irrinunciabile per i precetti penali a tutela di valori assoluti e fondamentali della persona non negoziabili né disponibili; al pari dell’organizzazione giudiziaria insostituibile per l’accertamento dei reati, l’individuazione dei responsabili ed irrogazione della pena ed a cui la vittima può rivolgersi per avere riconoscimento e tutela dei propri diritti.

autore (posticipando il recupero, poco credibile, un orientamento risocializzativo alla fase di esecuzione della pena) bensì come un'opportunità per il futuro del medesimo, che incida positivamente sui legami feriti dal comportamento illecito e, in tal modo, favorisca il riannodarsi del dialogo con chi di quest'ultimo abbia subito le conseguenze con l'ordinamento giuridico»¹⁰.

La giustizia riparativa: una giustizia dell'incontro.

La giustizia riparativa è la giustizia dell'incontro¹¹ – in particolare di mediazione – e ha l'ambizione di offrire alle vittime dei reati, *in primis* ma anche ai rei, un luogo un tempo uno spazio per superare “insieme” al di là dei ruoli processuali le conseguenze del reato. La mediazione diretta autore-vittima è lo strumento principale perseguito. La mediazione è quel «procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo indipendente (mediatore)»¹².

La mediazione può anche essere indiretta: le parti effettuano comunicazioni e – il più delle volte – il reo presenta scuse formali – tramite l'ufficio di giustizia riparativa – alla vittima, spesso contenute in una lettera.

La mediazione è effettuata anche con vittima aspecifica: un incontro di mediazione fra l'autore di un determinato reato e la vittima non diretta e/o

¹⁰ L. Eusebi, *Fare giustizia: ritorsione del male o fedeltà al bene?*, in L. Eusebi (ed.), *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, Milano 2015, p. 8.

¹¹ Cfr. C. Mazzuccato, *Il Libro dell'incontro*, cit. p. 251; per la mediazione penale G. Mannozi - G. Lodigiani, *La giustizia riparativa* Torino 2017; L. Eusebi (ed.), *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, Milano 2015.

¹² Raccomandazione 19 (1999) del Consiglio d'Europa. La mediazione è declinata in forme differenti in ragione della diversa concezione dell'uomo; una concezione liberista della mediazione (l'essere umano e la sua attività sono determinati prevalentemente da motivazioni di ordine economico; l'uomo si associa, compete, entra in conflitto con i suoi simili, soprattutto per interessi “materiali” per opportunità, per contratto sociale). La mediazione che ne discende consiste nella “massimizzazione degli utili”: aiuta gli individui o i gruppi a individuare possibili soluzioni, soddisfacenti, in virtù di un calcolo “razionale”, negoziale-utilitaristico. I concetti e tecniche applicati rimandano ai negoziati ed alla negoziazione di tipo legale e commerciale. All'opposto si colloca una concezione umanistica della mediazione, un approccio che pone attenzione agli aspetti spirituali ed emotivi dell'uomo e in primo luogo sul significato delle “emozioni” che manifesta e di cui è depositario in maniera unica e personale. Sulla base delle proprie emozioni ciascun soggetto conserva la propria irriducibile possibilità di incidere sulla propria vita e sul proprio destino, attraverso le relazioni che costruisce. I mediatori degli uffici di Latina sono tutti formati secondo la concezione umanistica.

di una vicenda criminosa diversa. Oppure con la “vittima” impersonata da enti esponenziali dell’interesse leso quando la condotta di reato non ha leso alcuna persona fisica. Altri percorsi di giustizia riparativa sono possibili¹³. Quindi la giustizia riparativa – *in primis* la mediazione penale – è un’esperienza di giustizia “diversa” che accoglie la vittima ed il suo dolore, incontra il reo con il peso del suo reato che ne scopre gli effetti sulla carne viva della vittima; incontra entrambi nelle distanti posizioni eppure complementari per guardare avanti abbandonando la retrospettiva del reato.

I percorsi di giustizia riparativa sono volontari e consensuali e nel rispetto della dignità delle persone coinvolte ed intendono:

a) offrire attenzione e spazi di ascolto e riconoscimento alla vittima di reato che non trova nel processo tradizionale: la vittima cerca senso ed ascolto alle proprie sofferenze, al dolore ed alla rabbia;

b) dare momenti costruttivi di recupero del reo a cui è funzionale il confronto – diretto o mediato – con la vittima che consente la responsabilizzazione, specchiandosi e riflettendo sul dolore causato alla vittima per la risoluzione del conflitto e la riparazione degli effetti del reato e la vittima dal confronto con il reo può appagare la ricerca di senso e di riconoscimento delle proprie sofferenze ed ottenerne riparazione;

c) coinvolgere la comunità al fine di ridurre la recidiva e rafforzare la sicurezza sociale: il reo riconosce la validità del precetto penale ed il progetto rafforza la sua personalità verso futuro migliore e rispettoso delle regole e degli altri.

L’attività si svolge in uno spazio un tempo ed un luogo al di fuori degli Uffici giudiziari, del processo penale e delle istituzioni giudiziarie¹⁴.

¹³ Sono percorsi di giustizia riparativa anche: «programmi riparativi di comunità, consigli di riparazione, restituzioni dirette alla vittima, programmi di supporto alle vittime e ai testimoni, circoli di supporto alle vittime, gruppi terapeutici, corsi di sensibilizzazione per le vittime, educazione di detenuti e autori dell’illecito, tribunali di problem solving, circoli di supporto e responsabilità, cerimonie di reinserimento degli autori dell’illecito e progetti che coinvolgono gli autori dell’illecito e le loro famiglie o altre vittime di reato, tutte queste iniziative, tra le altre, possono essere realizzate in un’ottica riparativa, se vengono svolte in conformità ai principi fondamentali della giustizia riparativa» REC (2018) 8 VII,59.

¹⁴ Sia per il procedimento penale minorile che per quello adulti è previsto che gli uffici di mediazione siano estranei all’organizzazione giudiziaria. In uno... privato sociale... Peraltro i protocolli operativi richiamati dalla norma di attuazione del ccp attraverso équipe specializzate nel settore (anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti nella nuova disposizione di attuazione cpp – dettata dall’art. 141-ter, comma terzo – è prevista la «possibilità di svolgimento di attività di mediazione... anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private».

La figura del mediatore – che attiva ascolto e percorsi di comunicazione nel rapporto personale o sociale interrotto dal conflitto/reato – può appartenere a diverse figure professionali (avvocati e giuristi, assistenti sociali psicologi ecc.) con formazione specifica – teorica e pratica – in materia di gestione dei conflitti interpersonali e sociale.

Elementi imprescindibili che consentono di riconoscere e differenziare i programmi di giustizia riparativa da altre modalità di intervento sui conflitti, sulla devianza o sul disagio sono: a) la partecipazione attiva di reo e vittima e comunità; b) il riconoscimento della vittima, e la riparazione dell'offesa nella sua dimensione globale; c) l'autoresponsabilizzazione del reo verso l'altro; d) il coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione; e) la consensualità; f) la confidenzialità; g) la volontarietà dell'accordo raggiunto tra le parti.

Gli esiti del percorso sono a beneficio delle parti *in primis* e, poi, per l'autorità giudiziaria con possibile risultato riparativo¹⁵ oppure senza alcun risultato soddisfacente per le parti (quando non si realizza alcuna intesa e/o non avviene alcun cambiamento nella relazione tra le parti o il percorso è ritenuto non soddisfacente dalle stesse).

La giustizia riparativa: per quali reati e quali persone?

Anzitutto va evidenziato che la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato prevede all'art. 12: «Diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa» che: «1. Gli Stati membri adottano misure che garantiscono la protezione delle vittime dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, applicabili in caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa. Siffatte misure assicurano che una vittima che sceglie di partecipare a procedimenti di giustizia riparativa abbia accesso a servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti, e almeno alle seguenti condizioni: a) si ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell'interesse della vittima in base ad eventuali considerazioni di sicurez-

¹⁵ REC (2018) 8 prevede circa gli esiti che: «50. Gli accordi dovrebbero contenere solo azioni eque, realizzabili e proporzionate rispetto alle quali tutte le parti danno un consenso libero e informato. 51. Gli accordi non devono necessariamente includere risultati tangibili. Le parti sono libere di concordare che il dialogo ha soddisfatto sufficientemente i loro bisogni e interessi. 52. Per quanto possibile, gli accordi dovrebbero fondarsi su idee proposte dalle parti».

za, e se sono basati sul suo consenso libero e informato, che può essere revocato in qualsiasi momento».

Anche se in teoria la giustizia riparativa non ha preclusioni ad avviare i percorsi avendo come destinatari tutte le persone a prescindere dal reato e dai soggetti coinvolti¹⁶, concretamente il percorso di giustizia riparativa risulta improponibile ed impraticabile:

a) in alcuni tipi di condotte di reato – si pensi alle violenze contro minori, contro le donne... agli omicidi – che ledono beni e valori personalissimi, assoluti, incommensurabili e non consentono relazionalità dirette e/o immediate tra le parti. In tali evenienze la sola proposta di un percorso riparativo attiva reazioni di disagio e stress per la vittima ed è *ex se* foriero di grossi rischi per la sua persona *in primis* di pregiudizi e danni di vittimizzazione secondaria;

b) in altre condotte di reato e/o nei casi in cui il conflitto sottostante è forte ed aspro e/o rende il rapporto tra le persone fortemente diseguale, asimmetrico e rivendicativo costituendo ostacolo spesso insormontabile alla disposizione verso l'altro e/o all'incontro; in tali evenienze il percorso riparativo è inopportuno e sconsigliabile. Tuttavia il tempo è variabile che può agevolare le vittime – con il distanziamento dalla rivalsa, dalla rabbia, dal risentimento connaturati al sopruso subito – all'incontro con il reo. Abbiamo assistito a percorsi di giustizia riparativa in reati gravi; per tutti – vista la pubblica conoscenza dei reati – quelli avvenuti tra i familiari delle vittime ed i condannati per atti gravi di terrorismo ad anni di distanza dai fatti¹⁷. E tuttavia anche ciò non basta dipendendo sempre dallo status della persona vittima di reato a cui tutto è funzionalizzato.

¹⁶ Al riguardo occorre precisare che:

– l'art. 48 Convenzione di Istanbul vieta agli Stati di prevedere il ricorso obbligatorio ai metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione (vd. pg. successive), con ciò lasciando la possibilità per la facoltativa;

– la messa alla prova per gli adulti ex lege 67 del 2014 – in cui si attivano i percorsi di mediazione penale – è ammissibile solo per reati specifici e/o puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni (art 168 bis cp). Per la mediazione penale minorile invece non vi sono preclusioni relativamente ai reati.

¹⁷ Giovanni Ricci figlio di Domenico Ricci della scorta di Aldo Moro ucciso dai terroristi nel marzo 1978 in Via Fani ha incontrato gli assassini del padre dopo 35 anni: «Ha conosciuto i terroristi? Sì, ho incontrato Valerio Morucci, che ha ucciso mio padre. E poi Franco Bonisoli e Adriana Faranda. È successo nel 2012. Ho voluto confrontarmi con loro. La giustizia penale ti dà sicurezza della pena. Ma non cessa il tormento interno. Ho voluto un passo in avanti. Nei terroristi non ho più visto il mostro ma delle persone. Ho guardato i loro occhi, le bocche, le

È quindi opportuno – in tali casi – che la proposta e l'attivazione della mediazione venga effettuata *cum grano salis*; in ragione della gravità dei reati e dello status delle persone, in particolare delle vittime.

I fini cui aspira la mediazione – ferma la sua indifferenza sia nei confronti della punizione sia nei confronti del perdono – sono misurati ma ambiziosi al contempo:

«Misurati in primo luogo perché l'immagine che propongo è quella di una pratica di elaborazione dei conflitti che non si situa né nella legge né fuori della legge, ma all'insegna della legge, nel senso che la finalità della mediazione sarebbe quella di utilizzare la legge quale punto di riferimento per favorire l'avvicinamento tra prospettive diverse.

Ma sono misurati in secondo luogo anche perché la mediazione non pretende di essere sempre possibile: e non lo è – così almeno riteneva all'inizio – oltre che nei casi in cui le parti non vogliono, in tutti quelli in cui il conflitto assurge a dissidio irriducibile, il che accade ogni qual volta le posizioni che contrappongono le parti risultino incommensurabili tra loro, per il fatto di essere orientato a sistemi di riferimento (relativi a principi etici, morali, giuridici, costituzionali o comportamentali) lontanissimi e disomogenei, a tal punto da precludere la condivisione di una regola di giudizio la costruzione di un equilibrio (ancora una volta però la vita mi sorprenderà. Sette anni insieme ai responsabili della lotta armata alle vittime i parenti delle loro vittime mi smentiranno ma questa è una storia che racconterò più avanti).

Sono ambiziosi perché, per il resto, la mediazione crede nella propria applicabilità tutti i generi di conflitto, grandi o piccoli e caratterizzati da una forte dimensione relazionale, quali conflitti familiari, scolastici, di vicinato o sul posto di lavoro.

Tuttavia, anche in questi casi la mediazione conserva il senso della misura, nella consapevolezza dei propri limiti»¹⁸.

voci. Questo mi ha permesso di riconciliarmi col passato. Loro per uccidere avevano ridotto le vittime a oggetto. Io ho fatto il percorso inverso. Non li vedevo più come assassini ma persone. Come è stato l'incontro con Valerio Morucci? L'ho visto piangere per il male fatto. Mi ha chiesto: "Tu sai chi sono io?". Gli ho risposto: "La tua croce è più grande della mia". Nonostante il dolore per la perdita di mio padre ho ripreso a vivere. Non sono più una vittima, sono rinato come una persona» (Vd intervista su: <https://www.benecomune.net/rivista/rubriche/pensieri/il-figlio-dellautista-di-moro-cosi-ho-vinto-dolore-e-rabbia>). Si veda anche altre testimonianze sugli incontri tra terroristi e familiari delle vittime *il Libro dell'incontro*, op. cit.

¹⁸ A. Ceretti, *Il diavolo mi accarezza i capelli*, Milano 2020, p. 128.

E proprio per questa concretezza che trae sapere dall'esperienza sull'uomo e dell'uomo che il mediatore è conscio che: «Ciò che nasce da un incontro di mediazione è una possibilità fragile e non un bene assoluto che sia un bene assoluto provano a farcelo dire i nostri detrattori»¹⁹.

La giustizia riparativa: tra criticità, prospettive, carica utopica e realtà

La criticità di fondo è data dalla mancanza di conoscenza della giustizia riparativa e della mediazione da parte delle persone ed anche – occorre dirlo – da parte di operatori della giustizia. La ritrosia o a volte la diffidenza – a parte dalla mancanza di conoscenza – deriva e risente chiaramente della cultura punitiva e securitaria dilagante.

La vittima – alla proposta del percorso di giustizia riparativa – tende ad avere approcci che mimano la pretesa giudiziaria con rivendicazioni prevalentemente economiche. Altre volte ha difficoltà e ritrosia ad avere contiguità con chi l'ha offesa. Spesso, inoltre, i percorsi di mediazione giungono ad anni di distanza dal reato – specie nel minorile – e ciò per certi versi non agevola la vittima che spesso ha “chiuso” con la vicenda. Inoltre, la partecipazione della vittima – specie nel minorile – può essere condizionata dalla volontà di non aggravare e pregiudicare ulteriormente la posizione del reo, e quindi condizionata.

L'esperienza concreta e pluriennale dell'attività e dei percorsi di giustizia riparativa – a mente le criticità – fa riscontrare a chi scrive la positività e l'efficacia dei percorsi di giustizia riparativa, per la vittima per il reo, per la società tutta. Il reo con il confronto con il dolore della vittima trasforma in radice le questioni: il reato diventa il volto delle persone a cui si è provocato pregiudizio. Dalla mediazione il reo esce “differente”. La vittima – se scopre la bontà del percorso – trova senso e perché a ciò che le è accaduto a prescindere dall'esito riparativo.

La giustizia riparativa ha in sé una buona dose di ambizione o di “carica utopica”²⁰, che tuttavia – nonostante gli spazi normativi angusti, non del tutto regolamentati e le risorse limitatissime – consente percorsi concreti

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ Cfr. F. Occhetta, *La giustizia capovolta*, cit., p. 45.

ed efficaci ed a volte insperati²¹. È, quindi, un'“utopia concreta”: un ossimoro che – come tutti i suoi simili – genera una significanza profonda.

In ragione di ciò a fronte dell'immagine iconografica²² della donna bendata con la spada e la bilancia della giustizia retributiva sono state proposte diverse immagini della giustizia riparativa.

Una giustizia capovolta per rendere presenti «le radici nei frutti dell'albero della giustizia»²³. Il tema dell'albero della giustizia capovolta si ritrova nell'immagine della radice aerea²⁴. «L'immagine appropriata non è l'occhio per occhio, ma il nodo da riallacciare»²⁵ o «quella dell'ago e del filo»²⁶. Similare è la rappresentazione del telaio²⁷. È anche usata efficacemente l'immagine dell'aratro²⁸ che consente di mettere in luce l'aspetto della fatica, della profondità del conflitto, da dissodare con lento e paziente lavoro di accoglienza ed ascolto, ove scavare tracciando il solco della responsabilità ove poi gettare il seme della riparazione.

La giustizia riparativa può essere rappresentata e raffigurata – a sommo avviso di chi scrive (durante le mediazioni spesso è riferimento implicito o costituisce immagine esplicita) – dalla metafora de “la sorgente d'acqua del villaggio”. La sorgente d'acqua del villaggio (giustizia riparativa) pur provenendo dalla stessa falda della fontana principale posta al centro del villaggio (la giustizia ordinaria) sgorga e reca acqua che – attraverso percorsi difficili, tortuosi e non lineari in terreni e rocce (il conflitto)

²¹ «Non parliamo, beninteso, di un cammino facile, perché la giustizia riparativa è, prima di un sistema giuridico, un prodotto culturale, capace di promuovere percorsi di riconciliazione senza dimenticare le esigenze della giustizia retributiva (incentrata sul rapporto tra il reato la pena) e della giustizia riabilitativa (più attenta al recupero del detenuto). Si tratta beninteso di percorsi delicati, quasi mai lineari, connesse alle parti più intime dell'essere umano e dunque da gestire con attenzione ed equilibrio, perché ricostruire le relazioni umane il tessuto sociale non può andare a discapito dell'equità, nella certezza della funzione riabilitativa della pena» Luigi Ciotti in Prefazione in F. Occhetta, *La giustizia capovolta. Dal dolore alla riconciliazione* Milano 2016.

²² Cfr. parte prima articolo in numero precedente di questa rivista.

²³ F. Occhetta, *La giustizia capovolta. Dal dolore alla riconciliazione*, cit., pp. 17-18.

²⁴ G. Mannozi - G.A. Lodigiani, *La giustizia riparativa*.

²⁵ G. Zagrebelsky in C.M. Martini, *Le cattedre dei non credenti*, Milano 2015, p. 1117.

²⁶ Cfr. F. Albano, Introduzione in *La mediazione penale ed altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*. Autorità garante infanzia ed adolescenza, Roma 2018, p. 7.

²⁷ F. Occhetta, *La giustizia capovolta*, Milano 2016, p. 52.

²⁸ C. Mazzuccato, *Oltre la bilancia la spada alla ricerca di una giustizia di una giustizia della reliance*, in E. Scabini - E.G. Rossi (eds.), *Rigenerare i legami. La mediazione nelle relazioni familiari e comunitaria*, Milano 2013, pp. 173-174.

– assume caratteristiche peculiari e specifiche rispetto a quella incanalata e che fuoriesce dalla fontana centrale. La sorgente d’acqua del villaggio è dislocata, decentrata ed opera nel nascondimento – non ha insegne né indicazioni – e per trovarla occorre conoscerla e/o chiedere il percorso a chi ne fa uso. Il suo sgorgare ed il suo corso – almeno nella mediazione – è *absconditus* – nei significati ed accezioni migliori e positive – ossia è un fluire ed un procedere celato, riposto, coperto, intimo, latente e discreto. Ad essa la vittima ed il reo, e con esse il villaggio tutto, trovano benefici e ristoro²⁹.

Conclusivamente. Il mediatore e l’operatore di giustizia riparativa che ha immaginato – derivandolo dagli studi ma anche dalla pratica giudiziaria insufficiente all’umana conflittualità – voluto e veduto l’efficacia e la bontà dei percorsi di giustizia riparativa:

- con il senso della misura e consapevolezza dei limiti e con l’umiltà di entrare nella vita e nel dolore delle persone coinvolte nei reati;
- con visioni concrete e non disincantate né disincarnate del conflitto;
- con la responsabilità di costruire con “artigianalità” e con pazienza l’incontro con le persone con nessuna certezza circa l’esito e la ricomposizione di ogni conflitto rimesso alla determinazione ed alla fragilità della persone dei confliggenti, e tuttavia
- con una umile esperienza nell’umanità travolta dal conflitto, dal dolore, dalla rabbia ma anche percorsa dalla innata ricerca di senso, di riconoscimento e di confronto;
- con la pretesa sommessa – ma anche audace – di far intravedere alle parti prospettive nuove e sguardi diversi e concedere apertura all’altro;
- con la sicurezza che solo oltre il reato c’è futuro per le persone che “non sono” i reati commessi e subiti;
- con la positività e la speranza della “giustizia umanistica e dell’incontro” che concede alla vittima accoglienza ed ascolto ed al reo spazio di specchiarsi nel dolore arrecato;

²⁹ P. Lattari, *La giustizia riparativa. Una giustizia “umanistica”. Una cultura dell’“incontro” per ogni conflitto*, Key editore 2021.

può ragionevolmente concludere che:

- la realtà della giustizia riparativa è superiore ed è più importante dell'idea che si ha della stessa;
- la giustizia riparativa – prodotto culturale dell'uomo e per l'uomo – ha necessità di essere conosciuta e divulgata per costruire – sempre più compiutamente – con audacia e coraggio³⁰ una “giustizia umanistica” una cultura dell'incontro³¹;
- la giustizia riparativa coinvolge temi ed argomenti cardine della convivenza umana e di ausilio alla visione diversa dei semplici rapporti umani non squisitamente giuridici³²;
- la giustizia riparativa è anche una sfida non esclusiva dell'ambito giudiziario coinvolgente anche la comune convivenza³³: la cultura, la filosofia, gli strumenti sono estensibili a tutti i conflitti personali, intersoggettivi e sociali che coinvolgono le persone;

³⁰ «Il coraggio esprime forza, e la logica dell'essere è la forza aggregante costruttrice di relazioni, per cui parlare di coraggio significa toccare il centro della vita e della sua dinamica» (V Mancuso, *Il coraggio e la paura*, Milano 2020, p. 14).

³¹ Papa Francesco in *Fratelli tutti*, n. 30: «Nel mondo attuale i sentimenti di appartenenza a una medesima umanità si indeboliscono, mentre il sogno di costruire insieme la giustizia e la pace sembra un'utopia di altri tempi... L'isolamento e la chiusura in noi stessi o nei propri interessi non è mai la via per ridare speranza e operare un rinnovamento, ma è la vicinanza, è la cultura dell'incontro. L'isolamento, no; vicinanza sì. Cultura dello scontro, no; cultura dell'incontro, sì».

³² L. Eusebi (a cura di), *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, Milano 2015; L. Eusebi *Fare giustizia: ritorsione del male o fedeltà al bene?* «Ciò di cui discutiamo – a partire dal tema esemplare ravvisabile nella risposta giuridica ai reati – rappresenta un nodo cardine della convivenza umana. Forse quello in assoluto più importante, poiché attiene a una dinamica comportamentale che ne ha caratterizzato i settori più diversi e che, nondimeno, s'è ampiamente sottratta all'indagine critica, in quanto percepita come elemento tipico, e dunque insopprimibile (salvo deroghe solo individuali, cui si è soliti tributare ossequio proprio per rimarcarne il ruolo eccezionale) dei rapporti intersoggettivi. Si tratta dell'idea secondo la quale, il criterio base di tali rapporti sarebbe dato dalla corrispettività. Idea in sé è molto semplice: presupposto un approccio verso l'altro fondato sul giudizio, e in particolare, su valutazioni rispondente all'alternativa positivo/negativo, se ne fa derivare che l'atteggiamento nei confronti dell'altro debba assumere il medesimo carattere di quel giudizio» (p. 3).

³³ «Le nostre società sono chiamate ad avanzare verso un modello di giustizia fondato sul dialogo, sull'incontro, perché là dove possibile siano restaurati i legami intaccati dal delitto e riparato il danno recato. Non credo che sia un'utopia, ma certo è una grande sfida. Una sfida che dobbiamo affrontare tutti se vogliamo trattare i problemi della nostra convivenza civile in modo razionale, pacifico e democratico». Discorso di Papa Francesco, XX Congresso mondiale Associazione Internazionale di Diritto Penale in www.sistemapenale.it dell'Università Bocconi Milano.

- la giustizia riparativa è, per concludere, un'attività prevista dal nostro ordinamento positivo e, diremmo in termini ecclesiali, quindi profondamente laica ed al contempo autenticamente cristiana restituendo in ambito giudiziario centralità alla persona ed alla sua relazionalità.

E per questo in perfetta sintonia con le finalità e l'attività dei Consulitori familiari di ispirazione cristiana.

Bibliografia

Si rimanda, per la Bibliografia, alle pp. 153-155 della prima parte dell'articolo apparsa su «Consultori Familiari Oggi» 29 (2021/1) 143-155.